

DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONI
DELIBERAZIONE N. 14 DEL 23/03/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Applicazione delle disposizioni previste dall'art. 1 commi da 186 a 203 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 e contestuale approvazione del Regolamento avente ad oggetto la definizione agevolata delle liti fiscali relative ai tributi comunali. Il presente provvedimento ha riflessi contabili. Immediatamente eseguibile.

Seduta pubblica del 23/03/2023 - prima convocazione

CONSIGLIERI IN CARICA

SALA GIUSEPPE	Sindaco	MONGUZZI CARLO	Consigliere
BUSCEMI ELENA	Presidente	NAHUM DANIELE	"
ALBIANI MICHELE	Consigliere	NOJA LISA	"
ARIENTA ALICE	"	ORSO MAURO	"
BARBERIS FILIPPO	"	OSCOLATI ROBERTA	"
BERNARDO LUCA	"	PACENTE CARMINE	"
BESTETTI MARCO	"	PALMERI MANFREDI	"
BOTTELLI FEDERICO	"	PANTALEO ROSARIO	"
CECCARELLI BRUNO	"	PASTORELLA GIULIA	"
COMAZZI GIANLUCA	"	PEDRONI VALERIO	"
COSTAMAGNA LUCA	"	PISCINA SAMUELE	"
CUCCHIARA FRANCESCA	"	PONTONE MARZIA	"
D'AMICO SIMONETTA	"	RABAIOTTI GABRIELE	"
DE CHIRICO ALESSANDRO	"	RACCA ANNAROSA	"
DE MARCHI DIANA	"	ROCCA FRANCESCO	"
FEDRIGHINI ENRICO	"	ROMANO MONICA	"
FORTE MATTEO	"	SARDONE SILVIA	"
FUMAGALLI MARCO	"	TOSONI NATASCIA	"
GIOVANATI DEBORAH	"	TRUPPO RICCARDO	"
GIUNGI ALESSANDRO	"	TURCO ANGELO	"
GORINI TOMMASO	"	UGUCCIONI BEATRICE	"
MARCORA ENRICO	"	VALCEPINA CHIARA	"
MARRAPODI PIETRO	"	VASILE ANGELICA	"
MASCARETTI ANDREA	"	VERRI ALESSANDRO	"
MAZZEI MARCO	"		"

SCAVUZZO ANNA	Vice Sindaco	A	GRANELLI MARCO	Assessore	A
BERTOLE' LAMBERTO	Assessore	P	MARAN PIERFRANCESCO	"	A
CAPPELLO ALESSIA	"	A	RIVA MARTINA	"	A
CENSI ARIANNA	"	A	ROMANI GAIA	"	A
CONTE EMMANUEL	"	P	SACCHI TOMMASO	"	A
GRANDI ELENA	"	A	TANCREDI GIANCARLO	"	A

Fatto eseguire l'appello nominale dalla Presidenza, la Presidente Buscemi Elena che assume la presidenza, accerta che risultano assenti all'appello il Sindaco Sala ed i Consiglieri: Bernardo, Bestetti, Comazzi, De Chirico, Forte, Giovanati, Marcora, Marrapodi, Mascaretti, Noja, Palmeri, Pastorella, Piscina, Pontone, Racca, Rocca, Tardone, Truppo, Valcepina, Vasile, Verri.

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Generale Vicario del Comune Andrea Zuccotti.

La Presidente accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 16.30.

SZ/at

Iscrizione o.d.g.: n. 468-2023

I CONVOCAZIONE

La Presidente Buscemi invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto, di cui alla proposta di deliberazione che si allega, già notificata ai Consiglieri comunali.

(E' stato presentato n. 1 emendamento, respinto).

Omissis

Partecipa il Vicesegretario Generale Vicario Andrea Zuccotti.

(Risultano presenti in Aula i seguenti consiglieri in numero di 33:

Albiani, Arienta, Bestetti, Bottelli, Buscemi, Ceccarelli, Costamagna, Cucchiara, D'Amico, De Chirico, Fedrighini, Forte, Giovanati, Giungi, Gorini, Marcora, Mazzei, Monguzzi, Nahum, Osculati, Pacente, Pantaleo, Pastorella, Piscina, Pontone, Racca, Romano, Tosoni, Truppo, Turco, Uguccioni, Valcepina, Verri.

Risultano assenti il Sindaco Giuseppe Sala ed i seguenti Consiglieri in numero di 15:

Barberis, Bernardo, Comazzi, De Marchi Fumagalli, Marrapodi, Mascaretti, Noja, Orso, Palmeri, Pedroni, Rabaiotti, Rocca, Sardone, Vasile.

Sono altresì presenti gli assessori Censi, Conte, Granelli, Riva, Romani, Tancredi).

La Presidente Buscemi pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto.

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Giungi, D'Amico, Rocca), risulta approvata all'unanimità.

La Presidente Buscemi ne fa la proclamazione.

Omissis

La Presidente Buscemi pone in votazione, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, l'immediata eseguibilità della deliberazione testé adottata.

(Risultano presenti seguenti consiglieri in numero di 35:

Albiani, Arienta, Barberis, Bestetti, Bottelli, Buscemi, Ceccarelli, Costamagna, Cucchiara, D'Amico, De Chirico, Fedrighini, Forte, Giovanati,, Giungi, Gorini, Marcora, Mazzei, Monguzzi, Nahum, Osculati, Pacente, Pantaleo, Pastorella, Piscina, Pontone, Rabaiotti, Racca, Romano, Tosoni, Truppo, Turco, Uguccioni, Valcepina, Verri.

Risultano assenti il Sindaco Sala e i seguenti Consiglieri in numero di 13:

Bernardo, Comazzi, De Marchi, Fumagalli, Marrapodi, Mascaretti, Noja, Orso, Palmeri, Pedroni, Rocca, Sardone, Vasile.

Sono altresì presenti gli assessori Censi, Conte, Granelli, Riva, Romani, Tancredi).

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Giungi, D'Amico, Rocca), risulta approvata all'unanimità.

La Presidente Buscemi proclama la deliberazione N/468-2023 immediatamente eseguibile.

- - -

Richiamati gli interventi e le argomentazioni riportati nella registrazione audio/video della seduta di Consiglio comunale ai sensi dell'art. 70 comma 2 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale.

N/468-2023



Comune di
Milano

OGGETTO: Applicazione delle disposizioni previste dall'art. 1 commi da 186 a 203 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 e contestuale approvazione del Regolamento avente ad oggetto la definizione agevolata delle liti fiscali relative ai tributi comunali.

Proposta di delibera N° 468 / 2023

SU PROPOSTA DI

IL DIRETTORE DI DIREZIONE
SPECIALISTICA INCASSI E
RISCOSSIONE
(responsabile del parere di regolarità
tecnica)
Firmato digitalmente da ANTONELLA
FABIANO

L'ASSESSORE AL BILANCIO E
PATRIMONIO IMMOBILIARE
Firmato digitalmente da EMMANUEL
CONTE

Direzione Specialistica Incassi e Riscossione

Numero proposta: 468 / 2023

OGGETTO: Applicazione delle disposizioni previste dall'art. 1 commi da 186 a 203 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 e contestuale approvazione del Regolamento avente ad oggetto la definizione agevolata delle liti fiscali relative ai tributi comunali.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA RIFLESSI CONTABILI

Premesso che:

- L'articolo 1 commi da 186 a 203 della legge n. 197/2022, ha previsto la possibilità di addivenire alla definizione agevolata delle controversie tributarie non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
- Il successivo comma 205 del precitato articolo 1 prevede che "ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale";
- Il perimetro di applicazione della suddetta definizione agevolata è circoscritto agli atti emessi dal Comune di Milano in materia di ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, ICP, IMPOSTA DI SOGGIORNO, il cui ricorso sia stato notificato al Comune di Milano entro il 1 gennaio 2023 e la relativa controversia tributaria, alla data di presentazione della domanda di adesione, sia pendente avanti il competente giudice tributario, in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione o anche a seguito di rinvio;
- L'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora applicati nei medesimi atti tributari, nonché l'abbattimento in percentuale del tributo in ragione dello stato in cui si trova la controversia e dell'esito processuale registrato nei diversi gradi di giudizio;

Considerato che:

- La definizione dei tributi comunali consentirà ai contribuenti di adempiere agli obblighi tributari in precedenza in tutto o in parte non adempiuti, regolarizzando la loro posizione tributaria nei confronti del Comune;
- Le posizioni debitorie oggetto di contenzioso tributario, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di Cassazione portano a circa 1.200 ricorsi pendenti;
- Detto istituto agevolativo oltre alla riduzione delle spese da sostenersi per il recupero dei crediti comunali, consentirà al Comune di consolidare le proprie entrate tributarie e di azzerare le esposizioni debitorie pregresse dei contribuenti;

Considerato inoltre che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- Il regolamento che si intende approvare disciplina le modalità e le procedure per avvalersi della definizione agevolata delle liti fiscali relative ai tributi comunali nel rispetto delle esigenze di

semplificazione degli adempimenti tributari dei contribuenti;

Dato atto che:

Il D.lgs. 267/2000, art. 239, comma 1 lettera b) punto 7, prevede che il Collegio dei revisori rilasci parere sui regolamenti concernenti "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali"

Visti:

- la legge del 27 luglio 2000 n. 212;
- gli artt. 42, 48, 49, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 36 dello Statuto Comunale;
- l'art. 1 della legge n. 197/2022

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 205 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Milano;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'allegato Regolamento avente ad oggetto la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti relative ai tributi comunali;
3. di dare atto che la presente deliberazione, come disposto dal precitato articolo 1 comma 186 della legge 197/2022, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.

Si dichiara che sono parte integrante della presente proposta di deliberazione gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. Regolam_Agevliti_fiscali__REV_signed.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma

digitale con cui è stata sottoscritta la proposta

Regolamento per la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti relative ai tributi comunali



ANTONELLA
FABIANO
Comune di
Milano
Direttore di
Direzione
15.03.2023
14:59:15
GMT+01:00

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
CAPO II – DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda	3
Articolo 4 – Importi dovuti	3
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione	5
Articolo 6 – Diniego della definizione	5
Articolo 7 – Sospensione del processo	6
Articolo 8 – Sospensioni termini processuali.....	6
CAPO III– DISPOSIZIONI FINALI	6
Articolo 9 – Entrata in vigore.....	6

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1 commi da 186 a 203 e comma 205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti relative ai tributi comunali delle controversie pendenti al 1° gennaio 2023;

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

CAPO II – DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune di Milano in materia di ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, ICP, IMPOSTA DI SOGGIORNO entro la data del 1° gennaio 2023.
2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Milano, così come definito dal precedente comma.
3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 giugno 2023. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune di Milano e resa disponibile sul proprio sito internet, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo o di riunione processuale riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2023. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso notificato al Comune di Milano entro il 1° gennaio 2023, ma non ancora depositato presso la Corte di giustizia tributaria;
- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune di Milano;
- il 90% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso iscritto nel primo grado oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto della Corte di Cassazione;
- il 40% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune di Milano;
- il 15% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune di Milano;
- il 5% del valore della controversia, nell'ipotesi di controversie pendenti innanzi la Corte di Cassazione, per le quali il Comune di Milano sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

2. In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come dovuta al Comune di Milano;
- il 40% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado;
- il 15% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado.

3. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune di Milano è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2023;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune di Milano, ed il 40% per la restante parte.

4. Il valore della controversia, da assumere ai fini della definizione, è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate. In caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni.

5. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

6. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

7. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio dell'ingiunzione di pagamento o del carico relativo all'accertamento esecutivo.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento integrale degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 30 giugno 2023.

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. La prima rata deve essere versata entro il 30 giugno 2023. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 30 giugno 2023. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

6. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

7. Gli effetti della definizione agevolata, perfezionata come previsto dal presente Regolamento, prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge n. 197/2022.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego, debitamente motivato, della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione

entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo, ovvero dalla controparte, nel medesimo termine.

2. Per i processi dichiarati estinti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione di cui al comma 1.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023, ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

2. In caso di deposito, ai sensi del comma 1, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Sospensioni termini processuali

1. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2023.

CAPO III– DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo.
2. Con successiva determinazione dirigenziale saranno approvate le modalità di pagamento degli importi dovuti, nonché le altre disposizioni applicative del presente Regolamento.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
Applicazione delle disposizioni previste dall'art. 1 commi da 186 a 203 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 e contestuale approvazione del Regolamento avente ad oggetto la definizione agevolata delle liti fiscali relative ai tributi comunali.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA RIFLESSI CONTABILI

Numero proposta: 468 / 2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DI DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE

Antonella Fabiano

Firmato digitalmente da Antonella Fabiano

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
Applicazione delle disposizioni previste dall'art. 1 commi da 186 a 203 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 e contestuale approvazione del Regolamento avente ad oggetto la definizione agevolata delle liti fiscali relative ai tributi comunali.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA RIFLESSI CONTABILI

Numero proposta: 468 / 2023

Direzione Bilancio e Partecipate

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Firmato digitalmente da Bruna Forno

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
Applicazione delle disposizioni previste dall'art. 1 commi da 186 a 203 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 e contestuale approvazione del Regolamento avente ad oggetto la definizione agevolata delle liti fiscali relative ai tributi comunali.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA RIFLESSI CONTABILI

Numero proposta: 468 / 2023

Segreteria Generale

PARERE DI LEGITTIMITA'

Ai sensi Art.2- comma 1 - Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Visto il parere di regolarità tecnica "*favorevole*" espresso dal Direttore della Direzione proponente;

Visto il parere di regolarità contabile "*favorevole*" espresso dal Ragioniere Generale;

Visto l'art. 1 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, con particolare riferimento ai commi da n. 186 al n. 203, nonché al comma 205,

esprime

PARERE DI LEGITTIMITA' FAVOREVOLE

nell'intesa che venga acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prima dell'inizio della trattazione della proposta di deliberazione in oggetto da parte del Consiglio Comunale.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Firmato digitalmente da Andrea Zuccotti

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COMUNE DI MILANO
Parere n. 16/2023 del 21/03/2023**

OGGETTO: Applicazione delle disposizioni previste dall'art. 1 commi da 186 a 203 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 e contestuale approvazione del Regolamento avente ad oggetto la definizione agevolata delle liti fiscali relative ai tributi comunali.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COMUNE DI MILANO**

RICEVUTA a mezzo posta elettronica in data 16 marzo 2023 la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione Consiliare della Direzione Specialistica Incassi e Riscossioni n. 468/2023 da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale e relativa all'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 1 commi da 186 a 203 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 e contestuale approvazione del Regolamento avente ad oggetto la definizione agevolata delle liti fiscali relative ai tributi comunali;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, commi da 186 a 204, della legge 197/2022 ha previsto la definizione agevolata delle controversie tributarie e il comma 205 della legge 197/2022 consente anche agli enti territoriali di dare applicazione all'istituto alle controversie in cui gli stessi sono parte;

- oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune di Milano in materia di ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, ICP, IMPOSTA DI SOGGIORNO entro la data del 1° gennaio 2023;

- i commi da 187 a 190 prevedono che il contribuente che aderisce, chi ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, deve provvedere al versamento di un importo pari al valore della controversia, ossia al solo tributo oggetto di contestazione, con esclusione di sanzioni, interessi e spese, soggetto ad abbattimento a seconda dello stato e del grado del giudizio e dell'esito dell'ultimo o degli ultimi gradi di giudizio;

-il Comune di Milano ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dal comma 205 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Milano;

- questo istituto agevolativo oltre alla riduzione delle spese da sostenersi per il recupero dei crediti comunali, consentirà al Comune di consolidare le proprie entrate tributarie e di azzerare le esposizioni debitorie pregresse dei contribuenti;

- il regolamento che il Comune intende approvare, avente ad oggetto “la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti relative ai tributi comunali”, disciplina le modalità e le procedure per avvalersi della definizione agevolata delle liti fiscali relative ai tributi comunali nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti tributari dei contribuenti.

VISTI

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 16 marzo 2023 avente a oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2023-2025";
- la relazione istruttoria quale parte integrante del presente provvedimento;
- i pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di propria competenza sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

La data del presente parere è quella dell’ultima firma digitale apposta nelle sedi dei componenti del Collegio.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Maurizio Quaranta - Presidente
Dott.ssa Laura Edvige Bordoli - Componente
Dott. Nicola Casati - Componente
(FIRMATO DIGITALMENTE)



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2023-03-24 11:11:02 (UTC)

File verificato: \\sg-smb\Attivita' Giunta\Condi Atti\ORDINE DEL GIORNO\Parere n. 16 del 21.03.23 Prop. n. 468.23.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: QUARANTA MAURIZIO
Firma verificata: OK (Validated at: 24/03/2023 11:10:51)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 24/03/2023 10:30:00

Dati del certificato del firmatario QUARANTA MAURIZIO:

Nome, Cognome: QUARANTA MAURIZIO
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero identificativo: 20151305558889
Data di scadenza: 09/05/2024 21:59:59
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato, IT, 07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Firmatario 2: CASATI NICOLA
Firma verificata: OK (Validated at: 24/03/2023 11:10:51)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 24/03/2023 11:10:53

Dati del certificato del firmatario CASATI NICOLA:

Nome, Cognome: CASATI NICOLA
Numero identificativo: SIG0000002767575
Data di scadenza: 24/05/2024 00:00:00



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Documentazione del certificato (CPS):	https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato:	Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 3:	BORDOLI LAURA EDVIGE
Firma verificata:	OK (Validated at: 24/03/2023 11:10:51)
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 24/03/2023 11:10:53

Dati del certificato del firmatario **BORDOLI LAURA EDVIGE:**

Nome, Cognome:	BORDOLI LAURA EDVIGE
Numero identificativo:	SIG0000004628736
Data di scadenza:	14/01/2025 00:00:00
Autorità di certificazione:	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., Qualified Trust Service Provider, VATIT-02313821007, IT,
Documentazione del certificato (CPS):	https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato:	Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2020 | P.IVA 07945211006

SEGRETERIA GENERALE

Oggetto Applicazione delle disposizioni previste dall'art. 1 commi da 186 a 203 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 e contestuale approvazione del Regolamento avente ad oggetto la definizione agevolata delle liti fiscali relative ai tributi comunali.

Il presente provvedimento ha riflessi contabili.

Proposta deliberativa n. 468/2023

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Visto il parere di regolarità tecnica *“favorevole”* espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Direttore della Direzione Specialistica Incassi e Riscossione;

Visto il parere di regolarità contabile *“favorevole”* espresso dal Ragioniere Generale;

Richiamato il parere di legittimità reso in data 15 marzo 2023 *“FAVOREVOLE, nell'intesa che venga acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prima dell'inizio della trattazione della proposta di deliberazione in oggetto da parte del Consiglio Comunale”*;

Preso atto del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 21 marzo 2023 *“FAVOREVOLE per quanto di propria competenza sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto”*,

INTEGRA, nei termini sopra evidenziati, e **CONFERMA**

il citato parere di legittimità favorevole sulla proposta deliberativa in oggetto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Elisa Borrelli

#firmadigitale;0,16#



MARIA ELISA
BORRELLI
Comune di Milano
Vice Segretario
Generale
22.03.2023
10:07:08
GMT+01:00

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 23/03/2023

LA PRESIDENTE
Elena Buscemi
Firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Andrea Zuccotti
Firmato digitalmente

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Andrea Zuccotti
Firmato digitalmente